

# PIOMBINO

La crisi economica attanaglia il territorio e il Sindaco prosegue nella sua politica *anticamper* invece di promuovere il turismo itinerante

di Lionello Broglio

Contravvenzioni, contravvenzioni e contravvenzioni per impedire la circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Piombino. Inutili gli incontri con il Sindaco. Unico a intervenire contro le contravvenzioni elevate ai camperisti è il Coordinamento Camperisti, con continui successi nel far valere la legge. Incredibile il comportamento della Comandante della Polizia Municipale, e poiché ma non abbiamo notizie di un intervento del Sindaco nei confronti di detta comandante, demandiamo ai lettori il giudizio.



## Partiamo con il Comunicato Stampa del 22 giugno 2021



50125 FIRENZE via di San Niccolò 21  
055 2469343 - 328 8169174  
info@coordinamentocamperisti.it  
www.incamper.org  
www.coordinamentocamperisti.it  
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

### Il Comune di Piombino prosegue a contravvenzionare i camperisti.

Davanti ai ricorsi preparati dai legali del Coordinamento Camperisti il Comune di Piombino archiviava le contravvenzioni alle autocaravan. Poi, cambia strategia e finisce dritto davanti al Giudice di Pace che, analizzando gli atti, annulla il verbale e condanna il Comune a rimborsare al camperista le spese di lite. Rivolgiamo a tutti l'invito a richiedere al Sindaco e alla Comandante della Polizia Municipale di pagare personalmente il conto, scusandosi con il camperista e con la cittadinanza. In altre 4 occasioni – tre delle quali nel 2021 – il Comune di Piombino aveva archiviato altrettanti verbali ANPIL sulla base degli scritti difensivi proposti sempre dall'Avv. Marcello Viganò per conto di altri soci del **Coordinamento Camperisti** – Associazione Nazionale, evitando così il contenzioso. Nel caso oggetto di questo comunicato stampa, il Comune ha cambiato strategia, costringendo l'utente a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria con oneri a carico della Pubblica Amministrazione, alla macchina della Giustizia e al cittadino che, allorquando non è sostenuto dal **Coordinamento Camperisti**, paga anche se ha ragione, stante i costi e tempi per arrivare a una sentenza. La vicenda sarà esposta alla Corte dei conti perché l'amministrazione comunale avrebbe potuto evitare l'utilizzo di risorse pubbliche (impiego di risorse umane e pagamento delle spese legali) per difendersi nel contenzioso, tanto più che aveva già archiviato in autotutela verbali analoghi. Da anni il **Coordinamento Camperisti** chiede al Comune di Piombino di rimuovere il divieto per larghezza a Baratti ma l'attuale Giunta, con cui è stato tentato il dialogo, è rimasta inerte scegliendo di esporre i cittadini alle conseguenze dei contenziosi e rimettendo il conto delle spese ai piombinesi.

## Ci scrive la comandante della Polizia Municipale dichiarando che il nostro comunicato stampa "è veramente scorretto"

----- Messaggio originale -----

Data: 2021-06-22 16:21

Oggetto: Re: IL COMUNE DI PIOMBINO CONDANNATO

Mittente: Angela Galeazzi <agaleazzi@comune.piombino.li.it>

Destinatario: [myrtoanisa@coordinamentocamperisti.it](mailto:myrtoanisa@coordinamentocamperisti.it)

Cc: Sindaco Piombino <[sindaco@comune.piombino.li.it](mailto:sindaco@comune.piombino.li.it)>,

Marco Vita <[mvita@comune.piombino.li.it](mailto:mvita@comune.piombino.li.it)>,

Gianpaolo Brancati <[gbrancati@comune.piombino.li.it](mailto:gbrancati@comune.piombino.li.it)>

Rispondo perchè ieri ero dal Giudice di Pace per questo ricorso e mi sono anche particolarmente adirata con l'Avvocato Viganò che ha preteso la condanna alle spese liquidate in € 300,00 + oneri... (anzi insisteva per una maggiore quantificazione).

Preciso che nel corso del 2020 ho annullato in autotutela due verbali redatti in area Anpil a Baratti in quanto erano stati commessi errori formali (esempio durante il caricamento a sistema era stato inserito altro articolo). A seguito di presentazione scritti difensivi, riscontrando l'errore ho proceduto all'annullamento. Nel caso discusso ieri vi era stato un accertamento di divieto di transito nella strada che da Baratti porta a Popolonia Alta. Il conducente era nei pressi del veicolo fermo a bordo strada. Gli agenti hanno verbalizzato il transito vietato e l'avvocato ha chiesto l'annullamento perchè il veicolo era in sosta. Dopo gli scritti difensivi, credendo di avere motivi per il non accoglimento, ho emesso ordinanza ingiunzione avverso la quale è stato presentato ricorso. Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso non per le motivazioni indicate dall'avvocato Viganò (ordinanza non legittima, Legge 49 non più attiva per cui abbiamo previsto la regolamentazione della circolazione in baratti con il CdS e non con Anpil) ma semplicemente perchè nel verbale si citava solo la Legge 49 mentre nell'ordinanza è stato citato l'art. 19 regolamento Anpil che fa riferimento alla Legge Regionale. Ritengo veramente scorretto un comunicato stampa di questo tenore. Il Comandante P.M. Dr.ssa Angela Galeazzi

## 24 giugno 2021

### gli risponde il COORDINAMENTO CAMPERISTI

**Effettivamente il Comunicato Stampa è scorretto solo perché abbiamo dovuto sintetizzare il testo e, giustamente, provvediamo ora a completarlo, includendo sia l'intervento della Comandante sia gli altri aspetti inerenti alla contravvenzione. Cogliamo l'occasione anche per invitare la Comandante della Polizia Municipale a scusarsi con il Giudice di Pace per averlo gravato di una pratica che poteva essere archiviata.**

Gentile Dr.ssa Galeazzi, riscontriamo per punti la sua mail:

1. ci meravigliamo che lei si sia "adirata" con l'avvocato Marcello Viganò perché questi – esercitando la sua professione – ha insistito sulla condanna alle spese, come se tale richiesta fosse fuori luogo mentre si tratta di una conseguenza della soccombenza in giudizio, prevista dalla legge. Lo stesso Giudice nel corso dell'udienza le ha dovuto spiegare, anche se non era tenuto, che le spese seguono la soccombenza salvo che vi siano ragioni per compensare: ragioni che nel caso di specie non sussistevano e che lei non ha neppure addotto né per iscritto né verbalmente. Peraltro, la somma liquidata come rimborso delle spese legali in favore dell'opponente è inferiore ai costi effettivamente sostenuti, considerando la qualità dell'attività difensiva e le spese vive (viaggi per un chilometraggio complessivo di oltre 300 km e le relative indennità di trasferta).
2. gli annullamenti in autotutela che lei cita (sono del 2021 e non del 2020). Negli scritti difensivi presentati dallo stesso Avv. Marcello Viganò erano state sollevate plurime eccezioni che lei, correttamente, ha accolto confermando. Una fra le tante eccezioni sollevate: nel primo caso per l'inapplicabilità del regolamento ANPIL anziché del Codice della Strada e nel secondo caso per l'erroneo accertamento del fatto (sosta a pagamento senza esporre il tagliando anziché sosta/transito in area interdetta).
3. con riferimento alla contravvenzione oggetto del ricorso, ancora oggi lei continua a confondere l'accertamento. I verbalizzanti redigevano verbale con cui accertavano che in data 17 agosto 2020 alle ore 17.20 il veicolo "transitava" quando in realtà il veicolo si trovava parcheggiato a bordo strada. Lei stessa nell'ordinanza-ingiunzione dichiarava che al momento della contestazione il veicolo era fermo e il conducente nei pressi (e lo conferma nella sua mail). Tale difformità non va minimizzata e non è secondaria perché i verbalizzanti hanno accertato un fatto diverso da quello realmente accaduto. Come lei senz'altro saprà, il verbale è atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso non solo della provenienza del documento, dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti ma anche dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Accertare che alle ore 17.20 del giorno 17.8.2020 il veicolo transitava quando in realtà si trovava fermo, significa attestare il compimento di un fatto che non è avvenuto e tale circostanza può assumere anche rilevanza penale.
4. lei non spiega perché non aveva motivi per il non accoglimento dato che è stato accertato un fatto diverso da quello realmente accaduto e considerato che già in passato lei stessa aveva annullato altro verbale per un erroneo accertamento del fatto (ord. 2021/100158). Inoltre, se avesse letto attentamente il ricorso si sarebbe accorta che fra le motivazioni indicate dall'Avv. Marcello Viganò, oltre a quelle da lei citate, vi era anche la mancata indicazione della norma (motivo n. 2 del ricorso) che è il motivo per cui il giudice ha accolto il ricorso, ritenendo assorbite le altre censure.

Per concludere, di fronte a un verbale che NON INDICA LA NORMA VIOLATA citando invece una legge abrogata e di fronte a un'ordinanza che indica una norma inconferente (l'art. 19 regolamento ANPIL stabilisce solo la sanzione ma non è la norma che indica il comportamento vietato) ci saremmo aspettati il riconoscimento di gravi carenze tecnico-giuridiche relative agli elementi di base dell'accertamento e della contestazione e la relativa archiviazione in autotutela d'ufficio, evitando di creare oneri alla Pubblica Amministrazione, al cittadino e alla macchina della Giustizia.

Confermiamo che l'errare è umano – e nell'ambito della stessa udienza lei ha riconosciuto che gli accertatori possono sbagliare – ma proprio per questo avrebbe potuto archiviare il verbale dopo gli scritti difensivi o annullare d'ufficio dopo la proposizione del ricorso, evitando un oneroso contenzioso che ha avuto come esito porre a carico dei cittadini di Piombino costi che potevano essere evitati.

